

REGOLAMENTO DEL COMITATO ETICO-SCIENTIFICO PER LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

(emanato con D.R. n. 993 - 2016, prot. n. 20881 – I/3 del 27.07.2016)

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1 - Costituzione

Il Comitato Etico Scientifico (CES) per la sperimentazione animale è un organismo indipendente, costituito presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente.

Art. 2 - Principi generali

Nello svolgimento della sua attività, al Comitato Etico Scientifico vengono affidati compiti in ordine alla sperimentazione animale, non rientranti tra quelli già affidati all'Organismo Preposto al Benessere Animale dell'Università di Foggia (D.R. n.1413-2015 prot. 30670)

Art. 3 – Funzioni

1. Il Comitato Etico Scientifico esprime parere obbligatorio e vincolante per lo svolgimento di sperimentazione su animali realizzate in strutture esterne e condotte da personale universitario strutturato.
2. Il Comitato ha competenza in tema di sperimentazione animale per le fattispecie escluse dal D. Lgs n.26/2014 (art.2).
3. Il CES si occupa in particolare di valutare:
 - a. le pratiche zootecniche e le pratiche cliniche veterinarie utilizzate in aziende agricole e, più in generale, per l'allevamento di animali;
 - b. le sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario;
 - c. le pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento;
 - d. le pratiche utilizzate principalmente per l'identificazione di un animale;
 - e. le pratiche non suscettibili di causare dolore, sofferenza, stress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie.

4. Ai fini del rilascio del parere di cui al precedente comma 3, lettere a, b, c, d, e), il Comitato valuta:
 - la motivazione e la metodologia della sperimentazione;
 - la conformità delle finalità dell'esperimento con quelle previste dalla normativa vigente;
 - l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto.
5. Il Comitato si riserva di chiedere al responsabile del Progetto eventuali elementi integrativi al fine di completare il proprio parere tecnico-scientifico.
6. Il Comitato riporta in appositi registri le richieste, la documentazione fornita, le relative decisioni e provvede alla loro archiviazione.

Art. 4 – Presentazione e valutazione dei progetti sottoposti a parere

Il responsabile del progetto che prevede la sperimentazione animale indirizza la richiesta di parere per via telematica al Presidente, utilizzando i moduli disponibili online sul sito web dell'Università di Foggia ed allegando tutta la documentazione necessaria.

Domande incomplete e/o non corredate della documentazione necessaria non saranno considerate e restituite al responsabile del progetto. Il parere del Comitato viene espresso di regola entro quindici giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.

Qualora il Comitato esprima parere negativo in merito ad un progetto, il responsabile della ricerca, dopo opportuna revisione, ha facoltà di riproporlo all'attenzione del Comitato secondo le modalità sopra descritte. I progetti saranno valutati da componenti del Comitato non coinvolti nella ricerca.

Art. 5 – Composizione

Per l'esercizio delle proprie funzioni il Comitato Etico Scientifico per la sperimentazione animale si avvale delle specifiche competenze (zootecniche, veterinarie, giuridiche) del personale di ruolo dell'Ateneo di Foggia.

Ciascun componente è nominato dagli Organi di Governo dell'Università di Foggia.

I componenti del Comitato Etico Scientifico rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati per un ulteriore mandato.

Il CES può avvalersi di esperti esterni indipendenti, incaricati "ad hoc" per esprimere, senza diritto di voto, pareri consultivi su problematiche specifiche all'ordine del giorno.

I nominativi, la qualifica e il curriculum vitae dei componenti del Comitato Etico scientifico per la sperimentazione animale oltre che degli esperti esterni, sono resi pubblici ([LINK](#)).

Articolo 6 - Modalità di funzionamento e doveri dei componenti

Il Presidente, nominato tra i componenti dello stesso Comitato nella sua prima riunione, convoca le riunioni e ne coordina i lavori.

La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno e corredata della documentazione necessaria per la discussione dei singoli argomenti, viene tempestivamente inviata a ciascun membro.

Il Comitato si riunisce per la valutazione dei protocolli di ricerca sulla base delle richieste di parere pervenute e tutte le volte che il Presidente o un terzo dei componenti ne ravvisino la necessità.

I componenti del Comitato hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni e alle consultazioni per posta elettronica formalmente convocate e non possono delegare altri in proprio luogo. Hanno il dovere di assicurare il tempo sufficiente per lo studio preparatorio dei documenti che saranno oggetto delle riunioni. In caso di assenza per giustificati motivi sono tenuti a darne comunicazione al Presidente e possono far pervenire per iscritto le osservazioni sugli oggetti all'ordine del giorno. Tre assenze ingiustificate alle riunioni e/o la mancata espressione di tre pareri tramite posta elettronica nell'arco di un anno solare comportano la decadenza dall'incarico. In questo caso, o in caso di dimissioni di uno dei componenti, il Presidente dell'Organismo ne informa il prima possibile il Direttore di Dipartimento per avviare le procedure per la sostituzione.

I componenti del Comitato, gli eventuali esperti esterni, il personale degli uffici di supporto sono tenuti alla riservatezza sugli atti connessi alla loro attività.

I componenti del Comitato si impegnano ad astenersi dal voto per le questioni per cui possa sussistere un conflitto di interessi, anche solo potenziale.

.

Articolo 7 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento, che disciplina l'attività del Comitato Etico Scientifico per la sperimentazione animale è approvato dalle competenti autorità accademiche ed entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di approvazione del Regolamento medesimo.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente inerente la sperimentazione animale (D. Lgs. 26/2014).